

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3722/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3721/87<sup>(4)</sup>,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/87<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/87<sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i tassi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento

(CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 2 e l'8 dicembre 1987 per la peseta rendono in linea di massima necessaria, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, una modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna; che tuttavia, il divario monetario derivante per tutti i settori dall'andamento della peseta nel periodo in esame, si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari; che d'altro lato è necessario ritoccare i tassi di conversione relativi alla peseta stabiliti a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1956/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 334 del 24. 11. 1987, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 22.